



Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

A.C. 2713

Dossier n° 154 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
12 gennaio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2713
Titolo:	Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge in esame, all'**articolo 1**, interviene sull'**articolo 35 della legge n. 177/2024**, apportandovi una serie di modifiche.

In primo luogo, sostituendo il primo periodo del comma 1 della citata disposizione, l'articolo 1, alla **lettera a)**, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, **entro diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale**, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente recata dal [codice della strada](#), di cui al [d.lgs. n. 285 del 1992](#), in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.

Secondo quanto esplicitato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'intento perseguito è quello di delegare il Governo a **riscrivere integralmente** la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, anziché, come originariamente previsto, ad effettuare una mera opera di revisione e riordino. A questo fine, il **termine** per l'esercizio della delega è **prorogato a diciotto mesi**, decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In virtù della modifica apportata all'articolo 35, comma 4, della legge n. 177/2024, dall'articolo 1, comma 1, **lettera c)**, del presente disegno di legge, **il Governo è autorizzato ad adottare**, in **appositi allegati** ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, la **disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti**, nonché la **disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada** ([decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#)) nelle materie di cui al comma 3 e al medesimo comma 4.

La **lettera b)**, interviene sul comma 3 del richiamato articolo 35, che elenca i **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega, **abrogando** quello di cui alla **lettera d)**, vale a dire il criterio che vincola il Governo a operare la "**delegificazione** della disciplina riguardante le **procedure** e la **normativa tecnica** suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4".

La **lettera e)**, **abroga il comma 5 dell'articolo 35**, secondo il quale "le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l'elenco delle norme abrogate".

Alla **lettera d)**, l'**articolo 1, comma 1**, del disegno di legge in esame **inserisce**, poi, nell'articolo 35 della legge n. 177/2024 il **nuovo comma 4-bis**, in virtù del quale il Governo è autorizzato ad adottare, in **appositi allegati** ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, la **disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti** nelle materie di cui ai commi 3 e 4.

In sintesi, alla luce delle modifiche introdotte dalle lettere c) e d), il Governo è autorizzato ad adottare, in **appositi allegati** ai decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 35, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo:

- la **disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti**, nonché la **disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada** (articolo 35, comma 4), nonché

- la **disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti** (articolo 35, comma 4-bis).

In entrambi i casi, le novelle introdotte circoscrivono l'intervento alle **materie di cui al comma 3 e al comma 4** dell'articolo 35.

In base a quanto stabilito alla **lettera f)**, gli allegati di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 **"possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti** adottati, **rispettivamente**, ai sensi dell'articolo 17, **comma 1**, (ossia con **regolamenti governativi**) e dell'articolo 17, **comma 3**, (e dunque con **decreti ministeriali**) della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Tale disposizione **sostituisce l'attuale comma 6 dell'articolo 35**, secondo il quale il Governo è chiamato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, le disposizioni necessarie per **coordinare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada**, di cui al d.P.R. n. 495/1992, **con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al medesimo articolo**.

In chiusura, alla **lettera g)** dell'articolo 1, comma 1, viene **abrogato il comma 7** dell'articolo 35, il quale rimette a uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la previsione di misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'**articolo 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

La finalità perseguita con il presente intervento normativo è duplice: per un verso, prorogare a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177/2024 (la cui scadenza è prevista al 14 dicembre 2025), in tema di revisione e riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale; per un altro, precisare che il decreto legislativo attuativo della delega è volto all'integrale riscrittura del codice della strada, con conseguente adozione di un nuovo codice, non esaurendosi quindi nella revisione e nel riordino del codice vigente, come originariamente previsto dalla normativa novellata; con riferimento a quest'ultima finalità, il menzionato nuovo codice, come precisato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa, dovrà contenere sia la disciplina di rango primario sia quella di natura tecnica, allo stato prioritariamente inserita nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; sul punto, infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso comma 4, autorizza il Governo ad adottare in appositi allegati ai decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 del novellato articolo 35, la disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, nonché la disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; analogamente, la successiva lettera d), capoverso comma 4-bis, autorizza il Governo ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, la disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti; la successiva lettera f), infine, sostituendo il comma 6 al novellato articolo 35, dispone che gli allegati richiamati alle lettere precedenti possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, (ossia con regolamenti governativi) e dell'articolo 17, comma 3, (ossia con decreti ministeriali) della l. n. 400/1988; la relazione illustrativa dichiara che il

procedimento così delineato è stato "mutuato da quello che ha interessato il codice dei contratti pubblici" e che esso "consentirà di elaborare un codice della strada esaustivo, recante la disciplina tecnica che, in prima istanza, entra come normativa primaria e che, in sede di prima modifica, potrà essere derubricata a fonte regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 o 3, della legge n. 400 del 1988"; l'articolo 226-bis del codice dei contratti pubblici, cui la norma in esame fa implicito riferimento, ha infatti previsto, analogamente alla disciplina in esame, che con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della l. n. 400/1988, possano essere abrogati e sostituiti una serie di allegati, aventi rango primario; tuttavia, tale articolo, al comma 4, ha specificato che gli allegati così sostituiti, siano abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti regolamentari, che si considerano integralmente sostitutivi, anche in qualità di allegato al codice, in sostanziale continuità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, l. n. 400/1988 in tema di regolamenti di delegificazione (per cui, tuttavia, si rende altresì necessaria la previsione delle norme regolatrici della materia); l'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso comma 6, invece, prevede che gli allegati, aventi rango primario, "possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti", ossia ad opera di atti aventi valore secondario; sul punto appare utile ricordare la recente sentenza 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur avendo riguardo alla figura di DPCM dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti primari normativi, in quanto integrante un meccanismo "intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti"; *si valuti pertanto l'opportunità di precisare che gli allegati sostituiti attraverso l'emanazione dei richiamati regolamenti sono – per legge – abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore di questi ultimi, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice*. Peraltro, si segnala che il novellato articolo 35, al comma 3, lettera e), continua a fare riferimento alle "materie delegificate" che, invece, come chiarito, attraverso la novella in esame vengono meno; ai fini di un migliore coordinamento normativo, pertanto, *si valuti l'opportunità di abrogare espressamente il riferimento alle materie delegificate previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera e), l. 177/2024*.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, comma 1, lettera d), inserisce, nell'articolo 35 della legge n. 177/2024, in tema di delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, il comma 4-bis, in virtù del quale il Governo è autorizzato ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la disciplina di riordino e aggiornamento "degli atti normativi vigenti" in materia; sul punto, la relazione illustrativa, diversamente dal testo del disegno di legge in esame, specifica che la normativa vigente cui la norma fa implicito riferimento nel determinare il contenuto degli allegati è interamente recata in regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l. n. 400/1988; pertanto, al fine di meglio precisare l'oggetto della delega e l'esatto contenuto degli allegati, *si valuti l'opportunità di specificare, in modo del tutto analogo, che la normativa vigente cui la disposizione fa riferimento è interamente contenuta in regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l. n. 400/1988*.